

R.G. 28/2026 P.U. CCI

Liqui Control 13-2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati

Dott. Giacomo Lucente	Presidente
Dott.ssa Giulia Simoni	Giudice
Dott.ssa Cecilia Ciolfi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 28/2026 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:

- **MARCHINI DANIELE**, nato a Livorno (LI), C.F. MRCDNL77R18E625E, residente a Pietrasanta (LU) in via Delle Iare n.2/B;

letto il ricorso depositato il 20.2.2026;

letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. Francesco Casella, gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lucca;

convocati il debitore e il gestore della crisi all'udienza del 13.3.2026;

ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, risiedendo il debitore a Pietrasanta (LU),

rilevato che il ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;

considerato, in particolare, che il debitore – che svolge attualmente attività di lavoratore dipendente a tempo indeterminato– non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie



obbligazioni, in quanto, a fronte di un reddito netto annuale per l'anno 2024 di € 56.000,00, ridotti ad euro 39.346,00 nel 2025, è gravato da debiti liquidi ed esigibili per oltre € 165.574,93 verso istituti di credito e agenti pubblici di riscossione;

ritenuto che la proposta sia ammissibile;

rilevato, inoltre, che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

rilevato che, quanto ai crediti non compresi nella liquidazione, la determinazione degli stessi è rimessa al G.D., previa istanza del liquidatore;

rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti "posteriori" alla liquidazione, facendo riferimento ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione", e non ai crediti sorti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;

considerato che può nominarsi come liquidatore il dott. Lorenzo Perna,

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di MARCHINI DANIELE, nato a Livorno (LI), C.F. MRCDNL77R18E625E, residente a Pietrasanta (LU) in via Delle Iare n.2/B e, per l'effetto,

nomina

giudice delegato la dott.ssa Cecilia Ciolfi e liquidatore il dott. Lorenzo Perna, la quale farà pervenire entro due giorni la propria accettazione;



ordina

al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;

dispone

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina

al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda

al G.D., previa istanza del liquidatore, per la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

dispone

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del Liquidatore; qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.

Così deciso in Lucca nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2026.

IL RELATORE ED ESTENSORE

Cecilia Ciolfi

IL PRESIDENTE

Giacomo Lucente



Sent. n. 35/2026 pubbl. il 20/03/2026

Cron. n. : 1094/2026

Rep. n. 53/2026 del 20/03/2026

Sent. n. 35/2026 pubbl. il 20/03/2026

